

Circolare MI .A.C.E.L. n. 5/93 del 16 aprile 1993

Roma, 16/4/1993

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale dell'emigrazione e degli Affari Sociali

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Divisione Cittadinanza

SEDE

ALL'A.N.U.S.C.A. P.zza XX Settembre n. 3

Castel San Pietro Terme (BO)

CIRCOLARE MI .A.C.E.L. n. 5 (93)

Prot. n. 09301555-15100-366

OGGETTO: Legge 27.10.1988 n. 470. Anagrafe degli italiani residenti all'estero - gestione.

A1 fine di consentire una regolare ed uniforme gestione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si forniscono le seguenti direttive conseguenti a quesiti posti da alcune amministrazioni comunali.

1) Stampe posizioni AIRE - Nelle stampe delle posizioni AIRE pervenute anteriormente al 9 giugno 1992, compare come data di decorrenza dell'iscrizione il 1° luglio 1990.

Tale indicazione, qualora non coincidente con gli atti dei Comuni, non comporta correzione del tabulato trattandosi di decorrenza attribuita in modo fisso a tutte le posizioni AIRE pervenute a codesto Ministero, atteso che il lettore ottico non ammetteva correzioni o forzature dei numeri indicati nel modello AIRE 01.

2) Trasferimento da AIRE ad altra AIRE.

E' da premettere che tale procedura deve essere avviata solo a seguito di domanda dell'interessato, sia se presentata direttamente al Comune ove chiede di essere iscritto che al Consolato di appartenenza e non deve formare oggetto di provvedimenti di ufficio da parte dei Comuni, nell'erroneo intento di riunificare i nuclei familiari.

Al tal riguardo, onde fugare ogni perplessità, è necessario precisare che il nucleo familiare è cosa ben diversa dalla famiglia anagrafica e che non è previsto dalla legge anagrafica né dal relativo regolamento di esecuzione.

Il nucleo familiare è un concetto più ristretto rispetto a quello di famiglia anagrafica, anche se può collimare con quest'ultima.

Il concetto di nucleo familiare è rinvenibile in una disposizione di carattere previdenziale e precisamente il D.L. 13.5.1988 n. 69 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 1988 in base al quale:

"Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti."

3) Certificazione di residenza AIRE.

Alcuni Comuni nel rilasciare il certificato di residenza AIRE continuano a certificare la vecchia residenza in APR.

Tale comportamento è errato in quanto si confonde la certificazione AIRE che deve essere desunta da ciò che risulta dall'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero, con la certificazione rilevata dall'anagrafe della popolazione residente.

E' ovvio che l'iscritto all'AIRE non appartiene più all'APR perché cancellato e, pertanto, riportare l'indirizzo APR in sede di certificazione AIRE è un comportamento da evitare onde non generare e dar luogo a confusioni ed a certificazioni atipiche.

La stessa indicazione vale per la carta di identità rilasciata ad iscritti all'AIRE.

In tale documento dovrà essere indicata la località estera di residenza.

Nel sottolineare ancora una volta la delicatezza, l'importanza e la complessità dell'anagrafe AIRE, le cui informazioni saranno utilizzabili anche per le consultazioni europee del 1994, si pregano le SS.LL. di svolgere ogni possibile sensibilizzazione degli amministratori comunali, sull'importanza della regolare gestione di una anagrafe che riguarda una categoria di cittadini particolarmente seguita dal legislatore.

In tale ottica, gli operatori comunali vorranno agevolare, nei limiti del possibile, l'iscrizione, la regolarizzazione o l'aggiornamento di posizioni in tale anagrafe anche se le notizie pervenissero direttamente dai Consolati d'ufficio anziché su dichiarazione degli interessati i quali con difficoltà si recano presso le autorità consolari a rendere le relative dichiarazioni.

Si rammentano i numeri telefonici cui potrà farsi ricorso per quel che riguarda la gestione amministrativa:

Direttore del Servizio Dott. Giorgio Bartoli int. 372

Direttore della Divisione Rag. Mario Berardi int. 5063

Addetto S.ra Carla Carabella int. 6073.

Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di tenere costantemente informato questo Ministero, cui compete la gestione dell'AIRE, sulle problematiche che dovessero sorgere, ricordando agli operatori che per la soluzione delle stesse dovranno far capo alle Prefetture od allo scrivente Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

